



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 28/07/2014

*copia*

### OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARI

L'anno **Duemilaquattordici** e questo dì **Ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **20:30** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
ACCORSI SARA	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
LIOTTA MARCO	Consigliere Comunale	Assente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
CANIATO MARIA FRANCESCA	Consigliere Comunale	Presente
BAGNOLI FLAVIANA	Consigliere Comunale	Assente
SALLUZZO SALVATORE	Consigliere Comunale	Presente
VENTURINI FEDERICO	Consigliere Comunale	Presente
BERNARDI ROBERTO	Consigliere Comunale	Assente
SAMAROLI SIMONE	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente
BERNARDI VANDA	Consigliere Comunale	Assente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Dott.Ssa Manuela Giovagnoni, Vice Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: SAMAROLI SIMONE, VENTURINI FEDERICO,

**OGGETTO:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARI**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che la Legge 147 del 27/12/2013 all'articolo 1 comma 639 istituisce l'imposta comunale unica (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizioni di servizi indivisibili. La IUC si compone dell'imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i nuovi tributi comunali;

Dato atto che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la TARES quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

Visto che il comma 704 articolo 1 della Legge 147 del 27/12/2013 dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

## Delibera di Consiglio Comunale n. 41 / 2014

- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera e del D.L. n. 16 del 2014, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 con il quale si modifica l'articolo 1 comma 649 della Legge 147 del 2013 disponendo un diverso regime per i rifiuti speciali;

Preso atto delle definizioni di recupero e riciclaggio contenute nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152 del 2006 il quale:

- alla lettera t) definisce "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- alla lettera u) definisce "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

## Delibera di Consiglio Comunale n. 41 / 2014

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il D.M. Interno del 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali
- il D.M. Interno del 13 febbraio 2013, con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il D.M. Interno del 29 aprile 2014, con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TARI, mutuando in parte, laddove consentito, parte delle disposizioni presenti nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARSU) di cui al D.Lgs. n. 507/1993, in vigore fino al 31 dicembre 2012, e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 posto che la definizione del presupposto impositivo e dei soggetti passivi sono pressoché le medesime;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, rilasciato con verbale n. 11 del 21/07/2014, protocollo n. 10888 del 22/7/2014, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

## Delibera di Consiglio Comunale n. 41 / 2014

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 14.07.2014 dalla Commissione Consiliare 1^ "Affari istituzionali, servizi e politiche per lo sviluppo sociale";

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio n.11 del 31/03/2014;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento "de quo";

Con voti, espressi in forma palese: Favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Cons. Mengoli L.), contrari n. 1 (Cons. Samaroli);

### **D E L I B E R A**

1. di approvare il "Regolamento comunale per disciplina della tassa sui rifiuti TARI" adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di numero 25 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione della Tares, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 25 luglio 2013, e successive modificazioni ed integrazioni;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge 214/2011);

-----\*\*\*\*\*-----

LP/mt



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

## PROVINCIA DI BOLOGNA

### DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 28/07/2014

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to FERRANTI ERIKA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

---

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine  
alla regolarità tecnica Servizio Finanziario  
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in  
ordine alla regolarità contabile  
(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

Responsabile di Settore  
F.to Rag. Poli Laura

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.to Rag. Laura Poli

---

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì, 29/07/2014

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO  
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/08/2014 (art. 134 comma 4 L.267/00)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Giovagnoni Manuela

---

Copia conforme all'originale

---